

COMUNE DI FRASCAROLO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 21.12.2016

TITOLO I

NORMATIVA GENERALE

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel mercato settimanale comunale al dettaglio, nelle fiere e nei mercatini che si tengono nel Comune di Frascarolo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto, dalla Legge Regionale 2.02.2010 n. 6 – Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”, dalla d.g.r. Lombardia 27.06.201 n. 5345, dai Regolamenti comunali di Polizia Urbana, di Occupazione Spazi ed Aree pubbliche, di Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani.

Art. 2

Finalità'

Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

1. favorire e consolidare una rete distribuita che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore ;
2. assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza;
3. valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere;
4. salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale.
5. Salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete commerciale esistente dotando l'area mercatale di servizi igienici ed adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica idrica in conformità alle vigenti norme igienico sanitarie.

Art. 3

Definizioni

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a) **commercio su aree pubbliche:** L'attività di vendita merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o su aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) **aree pubbliche:** le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) **posteggio :** parte di area pubblica o privata di cui il Comune ha la disponibilità, dato in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- d) **posteggio fuori mercato o posteggi isolati;** le aree della quali il comune abbia la disponibilità, sulle quali siano individuate fino a 2 (due) posteggi, utilizzate per l'esercizio del commercio aree pubbliche e della somministrazione di alimenti e bevande per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese;
- e) **mercato:** area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzati o meno e destinati all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- f) **mercato straordinario:** l'effettuazione di n mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
- g) **miglioria:** la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato di scegliere un altro posteggio perché non assegnato;
- h) **scambio:** la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in un mercato o in una fiera, di scambiarsi il posteggio;

- i) **tipologia:** il genere di merce venduta prevalentemente;
- l) **fiera:** manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, sulla base di apposita convenzione di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- m) **presenze in un mercato o in una fiera:** il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato in tale manifestazione, a prescindere dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- n) **presenze effettive in un mercato o in una fiera:** il numero delle volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
- o) **spunta:** operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari di concessione, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, di posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- p) **produttore agricolo:** il soggetto che effettua la vendita di prodotti del proprio fondo come definito dal decreto legislativo 18.05.2001 n. 228;
- q) **legge regionale:** la legge della regione Lombardia n.6 del 02.02.2010;
- r) **scia:** Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'art. 19 l.241/90;
- s) **suap:** sportello Unico Attività Produttive;
- t) **funzionario responsabile:** il responsabile dello sportello unico attività produttive;

Art. 4

Forme di consultazioni delle parti sociali

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 6/2010 l'Amministrazione Comunale deve obbligatoriamente sentire le associazioni dei consumatori, delle Associazioni Professionali di categoria in merito alle questioni relative a:

1. programmazione dell'attività
2. definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
3. all'istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
4. alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
5. alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

Art. 5

Compiti degli uffici comunali

La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, secondo quanto indicato nei successivi titoli, spetta all'amministrazione Comunale che si avvale, per le rispettive competenze, dello Sportello Unico Attività Produttive, (che per il Comune di Frascarolo è in delega alla C.C.I.A.A. di Pavia tramite il portale - <http://www.impresainungiorno.gov.it>), - del Servizio di Polizia Locale.

Art. 6

Tipologia ed individuazione delle aree

Il Commercio su aree pubbliche è esercitato:

- su posteggi dati in concessione per **dodici anni**;
- su qualsiasi area purchè in forma itinerante, nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento;
- su aree date in concessione temporanea.

1. AREAA MERCATALE

E' individuata per l'esercizio del commercio su area pubblica di cui alla L.R. 6/2010 l'area descritta nell'allegato C);

2. ZONE PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Le aree in cui sono previsti divieti e limitazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante per motivi di viabilità, igienico sanitari o per altri motivi di pubblico interesse sono definite nell'allegato B);

3. VARIAZIONI

Le variazioni e le dislocazioni della superficie dei singoli posteggi nonché la variazione temporanea della localizzazione dell'area mercatale e delle zone in cui sono previsti i divieti e limitazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, possono essere disposte dall'organo competente per ragione di pubblica utilità, sicurezza e igiene e non costituiscono modificazioni di quanto previsto negli allegati A)B) C)

Art. 7

Periodo di svolgimento

MERCATO:

Mercato a cadenza settimanale nella giornata di: Giovedì dalle ore 7.30 alle ore 13.00.

TITOLO II - Fiere e Mercati

Art. 8

Autorizzazione per il commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante di cui all'art. 24 della L.R. n. 6/2010, è rilasciata dal Funzionario Responsabile del Comune è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
 - a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società : ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale/partita iva;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della L.R. 6/2010;
 - d) di non possedere più di un'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
3. L'Ufficio si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione al fine di accertare la conformità di quanto dichiarato dall'interessato ai requisiti richiesti per legge.
4. In caso di domanda inesatta ovvero incompleta rispetto a quanto espressamente richiesto dalla L.R. 6/2010, l'Ufficio, con atto motivato, sospende i termini del procedimento sino all'avvenuta acquisizione degli elementi mancanti.
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione s'intende accolta qualora il Funzionario Responsabile non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.

Art. 9

Autorizzazione sui posteggi dati in concessione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione su posteggi mercatali, il Comune provvede alla Pubblicazione all'Albo Pretorio e su strumenti informatici consultabili, di un bando pubblico (fac- simile allegato C) per l'assegnazione/riassegnazione dei posteggi su area pubblica da assegnare in concessione;
2. Le Concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio mediante la formazione di una graduatoria;
3. Sono messe a bando le concessioni in scadenza relative a tutti i posteggi in scadenza;
4. **Le concessioni in corso di validità alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento avranno come nuova scadenza la data del 07/05/2017 indipendentemente dalla diversa data indicata su ogni singola concessione di posteggio. Il comune, almeno sei mesi prima della**

data di scadenza delle concessione provvede a comunicare il bando relativo all'assegnazione delle nuove concessioni secondo le modalità prevista dalla normativa vigente.

Art.10

Presentazione delle domande di partecipazione alla selezione

1. Le domande per l'assegnazione dei posteggi, complete di bollo, devono essere inviate al Comune, pena l'esclusione della selezione, tramite pec firmata digitalmente dal richiedente o da un intermediario munito di procura, utilizzando il modello allegato al presente regolamento (Allegato D), che verrà pubblicato sul sito web del Comune di Frascarolo, oppure tramite portale telematico dello Suap del Comune di Frascarolo in delega alla Camera di Commercio di Pavia (<http://www.impresainungiorno.gov.it>)
2. Le domande possono essere presentate a partire dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione del bando all'Albo Pretorio del Comune e devono essere inviate entro il termine perentorio del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del Bando stesso.

Art.11

Requisiti per la partecipazione alla procedura di selezione

1. Possono partecipare alla selezione le persone fisiche, le società di persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite purchè in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni;
2. E' altresì richiesto l'assolvimento degli obblighi connessi all'istituto della Carta d'Esercizio e dell'attestazione annuale per gli operatori già in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche. Si ricorda che la Carta d'esercizio deve essere posseduta anche dagli operatori di altra Regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati e nelle fiere. In questo caso la carta d'Esercizio deve riportare solo le indicazioni relative ai mercati lombardi. La Carta d'Esercizio non è invece richiesta agli operatori che esercitano in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un comune di un'altra regione italiana. Questi ultimi devono invece essere in possesso dell'attestazione annuale.

Art. 12

Contenuto della domanda

1. La domanda per l'assegnazione dei posteggi deve contenere:
 - Dati anagrafici del richiedente;
 - Codice Fiscale e Partita Iva
 - Numero e data d'iscrizione nel Registro delle Imprese per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, se già effettuata;
 - Indicazione del Posteggio/i a cui la domanda si riferisce;
 - Estremi dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio, se possedute, in scadenza;
 - Autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del d.Lgs. 59/2010 e s.m.i. del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;
 - indicazione del numero identificativo della Carta di Esercizio e dell'Attestazione annuale;
 - Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003.
2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di nullità della stessa, i seguenti documenti:
 - Copia del documento di identità solo nel caso di conferimento di procura per la firma ad altro soggetto (intermediario esclusivo o non esclusivo);
 - Copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).

3. Nel Caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio , ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 13

Criteri di assegnazione delle Concessioni

1. La redazione della graduatoria è effettuata sulla scorta dei seguenti criteri di priorità:
maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:
- a) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.
Punteggi:
anzianità d'iscrizione fino ai 5 anni = **punti 40**
anzianità d'iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = **punti 50**
anzianità d'iscrizione oltre ai 10 anni = **punti 60**
 - b) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:
si attribuisce un punteggio pari a **40 punti** per il soggetto a titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato. Il punteggio di cui alla presente lettera viene attribuito esclusivamente al soggetto che ha mantenuto la titolarità della concessione dal momento della presentazione della sua domanda sino alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle domande;
 - c) nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a) e b) si attribuisce un punteggio **pari a 7 punti** per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con a funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata;
 - d) si attribuisce un punteggio pari a **3 punti** all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva.
2. A parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 14

Cause di esclusione

Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla selezione:

- la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal bando;
- l'omissione della firma digitale
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività da parte del titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società;
- nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con poteri di amministrazione;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l'attività del settore alimentare o dell'eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
- la non presentazione di copia dei documenti di cui al precedente art.
- l'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
- la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l'assegnazione con specificazione merceologica (solo per i mercati);
- la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.

Art. 15 Graduatoria

1. La graduatoria per ogni singolo posteggio è pubblicata presso albo pretorio del Comune entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande;
2. Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro 15 giorni dalla loro pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno;
3. L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima;
4. L'amministrazione si riserva la facoltà di sostituire gli operatori che risulteranno rinunciari, con quelli che seguono nella graduatoria definitiva di posteggio, secondo l'ordine della stessa.
5. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiore al limite fissato dall'art. 23, comma 11 bis della l.r. 6/2010, dovrà rinunciare, comunicandolo al Comune entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria, a uno o più posteggi assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione il Comune procede d'ufficio a revocare il numero di posteggi in esubero a questi assegnati mediante sorteggio e ad assegnarli al soggetto che segue nella graduatoria di posteggio. Qualora non vi siano domande relative al posteggio o ai posteggi interessati, il Comune procede a nuova selezione.
6. L'autorizzazione/concessione è consegnata dagli uffici comunali in originale e con marca da bollo direttamente agli operatori.

Art. 16 Migliorie

1. Prima che il Funzionario responsabile abbia provveduto a pubblicare all'Albo Pretorio i dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione, (art. 23 della L.R. 6/2010) i soggetti concessionari di area pubblica comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.
2. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal Funzionario Responsabile, previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato e con *presa d'atto* della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.
3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio per cui si chiede la miglioria provata dal richiedente;
 - b) maggiore anzianità dell'attività dell'azienda determinata dalla data di iscrizione al Registro Imprese per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche dello stesso;
 - c) maggiore anzianità dell'attività dell'azienda, determinata dalla data di inizio attività al Registro Imprese;
4. La procedura per l'assegnazione dei posteggi avverrà nel seguente modo:

Il soggetto primo in graduatoria sceglie il posteggio tra quelli liberi, rinunciando con atto scritto a quello già posseduto. Il posteggio a cui si rinuncia viene a sua volta inserito nei posteggi da assegnare.

Il secondo in graduatoria procede poi alla scelta, rinuncia a quello già posseduto e così via fino all'esaurimento della graduatoria stessa.

Nell'ambito di tale procedura è ammesso, con il consenso espresso del Comune, lo scambio del posteggio tra operatori già concessionari.

La medesima procedura può essere attivata in qualsiasi momento se ne ravvisi l'esigenza da parte degli operatori.

La procedura per l'assegnazione dei posteggi può avvenire anche per un numero di posteggi inferiore a quello complessivamente da assegnare.

Art. 17

Utilizzo del posteggio in occasione di mercati e fiere

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico – sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio.
2. Ogni operatore, nel rispetto degli orari degli orari stabiliti, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi degli altri colleghi, lasciando libero da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale tra i banchi.
3. Non è possibile abbandonare il posteggio prima dell'orario di chiusura, salvo cause di forza maggiore.
4. Il Concessionario del posteggio non può occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata.
5. Per gli operatori del settore alimentare le merci devono essere esposte all'altezza minima di un metro dal suolo.
6. Non è consentito l'utilizzo di apparecchi sonori, salvo apparecchi per musica con volume sonoro minimo.
7. Nel mercato è vietato l'utilizzo di bombole a gas sia per il riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata da tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio;
8. Il concessionario, al termine del mercato, deve lasciare il posteggio libero da ogni ingombro e rifiuto.
9. L'Amministrazione comunale, per motivi di viabilità o di ordine pubblico, può richiedere l'allontanamento del veicolo dal posteggio.

Art. 18

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. I casi di sospensione dell'attività e revoca dell'autorizzazione sono disciplinati dall'art. 27 della Legge Regionale 6/2010.
2. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva si può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.
3. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
 - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
4. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
5. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando viene accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga di massima di sei mesi in caso di comprovata necessità;
 - b) mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi, da concedere, su richiesta dell'interessato;
 - d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della L.R. 6/2010

- e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione;
 - f) Mancato pagamento dei canoni dovuti nei termini del presente regolamento
6. Alla revoca dell'autorizzazione segue di diritto la decadenza della concessione di posteggio.

Art. 19

Circolazione nelle aree mercatali e fieristiche

Durante lo svolgimento del mercato, della fiera o di altra manifestazione commerciale, di tutta l'area interessata è vietata la circolazione di veicoli di qualsiasi genere, fatta eccezione i mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine, i mezzi adibiti al trasporto invalidi.

All'interno del mercato e delle fiere non è ammessa la presenza di venditori privi di licenza o abusivi nonché di artisti di strada privi di autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione a seguito di domanda.

Art. 20

Oneri per l'occupazione di suolo pubblico

1. La tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche deve essere corrisposta con la modalità previste del D.Lgs 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni e dal Regolamento Comunale vigente, per ciascuna giornata di mercato
2. Il mancato pagamento entro i termini di legge comporta la sospensione della concessione.
3. L'utilizzo da parte dei titolari di posteggio dei pozzetti per la fornitura di energia elettrica è subordinato alla presentazione di richiesta scritta.
4. Il canone deve essere riscosso con cadenza annuale per i titolari di posteggio fisso, o se richiesto con cadenza giornaliera.
5. Gli ambulanti che non sono assegnatari in modo continuativo di posteggio provvedono al pagamento del canone di volta in volta si applicano in quanto compatibili le disposizioni e le sanzioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
6. Gli operatori spuntisti non in regola con i pagamenti del canone di occupazione i suolo pubblico non possono partecipare alle operazioni di spunta.
7. Nei casi di decadenza revoca sospensione o rinuncia della concessione di posteggio non è mai dovuto il rimborso del canone di occupazione già versato.
8. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio nei casi di mancato utilizzo per causa di forza maggiore (quali ad esempio: nevicate, intemperie ecc.).

Art. 21

Manifestazioni temporanee o occasionali

Per manifestazioni temporanee si intendono quelle organizzate dall'Amministrazione, da comitati o altri soggetti privati aventi come finalità la promozione turistica, culturale e sportiva del territorio. Su specifica richiesta di svolgimento di manifestazioni temporanee, da chiunque organizzate su aree pubbliche, è ammesso l'esercizio della somministrazione nonché la possibilità di ospitare operatori commerciali su aree pubbliche di prodotti alimentari tipici regionali e/o dolciumi, di giocattoli, di bigiotteria ed oggettistica vari. Il n

umero di posteggi può variare a seconda dell'organizzazione della manifestazione.

La richiesta dovrà pervenire 15 gg. prima dell'inizio dello svolgimento della manifestazione.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere viabilistico favorevole, nonché al consenso degli organizzatori e dell'Amministrazione.

E' facoltà dell' Amministrazione Comunale predisporre lo spostamento parziale o totale dei banchi in occasione di manifestazioni temporanee.

Art. 22
Concessioni temporanee

1. L'Amministrazione può concedere temporaneamente aree pubbliche:
 - a) Nell'ambito di manifestazioni di varia natura, organizzate dalla stessa Amministrazione Comunale o da soggetti terzi previa approvazione da parte dell'Amministrazione stessa;
 - b) Nell'ambito di iniziative culturali sportive e di altra natura che si configurano come riunioni straordinarie di persone.
2. Le concessioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente ad operatori in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 21 della L.R. n. 6/2010 ed ai produttori agricoli. E' possibile la concessione temporanea per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai soggetti iscritti nel Registro delle Imprese.
3. Le concessioni temporanee vengono rilasciate per i periodi interessati dalle manifestazioni cui afferiscono anche al di fuori delle aree individuate negli allegati al presente regolamento.

Art. 23
Pubblicità dei prezzi

Il commerciante su aree pubbliche è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 31.03.1998 n. 114.

Art. 24
Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e delle Fiere

La soppressione dei mercati o delle fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione e o l'aumento del numero di posteggi o lo spostamento della data di svolgimento, dettate da ragioni di ordine pubblico o di pubblica necessità, sono decisi dal Comune, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, e nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 25
Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli viene riservato 1 posteggio disponibile per il settore alimentare. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere utilizzati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche presenti alla "spunta".

Art. 26
Normativa igienico sanitaria per il commercio e la somministrazione di prodotti appartenenti al settore alimentare.

Per esigenze di carattere igienico sanitario e per tutelare la pubblica incolumità e salute, si dispone quanto segue:

- a) Le cassette di legno e plastificate scartate dagli ambulanti e destinate allo smaltimento dovranno essere adeguatamente accatastate ed il materiale di rifiuto di altro genere dovrà essere raccolto in sacchetti plastificati o scatoloni ben chiusi di cui gli ambulanti dovranno rifornirsi in modo autonomo.
Le cassette citate dovranno essere svuotate dal loro contenuto ed i prodotti di scarto in esse contenute dovranno anch'essi essere raccolti secondo le modalità di cui sopra.
- b) Viene vietata ogni forma di sversamento o l'abbandono sul suolo pubblico di prodotti solidi o liquidi derivanti dalla propria attività di operatore ambulante o dal veicolo in dotazione.

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico - sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dalle Ordinanze del Ministero della Sanità vigenti.

Art. 27

Indennizzi, Rimborsi, Responsabilità

L'Amministrazione comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati, fiere o manifestazioni temporanee od occasionali. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore. Pertanto nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, ecc.) nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero di intervenire per assicurare la disponibilità delle aree.

Art. 28

Sanzioni

1. Ai sensi dell'art.27 L.R. 6/2010 chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.500,00 a € 10.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. ai sensi dell'art.27 commi 6 e 7 della legge regionale n. 6/2010 sono punite con una sanzione amministrativa la cui misura è determinata nel minimo in € 500,00 e nel massimo in € 3.000,00, e con la confisca delle merce poste in vendita e delle attrezzature necessarie chiunque commetta le seguenti violazioni nell'esercizio del commercio su aree pubbliche:
 - a) violazioni delle limitazioni e dei divieti stabiliti dell'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
 - b) Esercizio dell'attività per un periodo superiore a 30 minuti rispetto al termine previsto dall'autorizzazione;
3. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 3000,00.
4. L'operatore che risulti sprovvisto della Carta di esercizio è punito, a far data dal 07.12.2010, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 3.000,00. La medesima sanzione si applica in caso di mancato aggiornamento della Carta di Esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti. L'operatore che violi le disposizioni in materia di orari di cui all'art. 21 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 3.000,00.
5. Salva diversa disposizione di legge, per le violazioni di cui al titolo III art. 31 e art. 32, si applica la sanzione amministrativa di € 25,00 a € 500,00 così come prevista dall'art. 7 bis del T.U. 267/2000.e l'interdizione dal mercatino
6. In caso di mendaci dichiarazioni, si procederà alla denuncia del soggetto responsabile all'Autorità Giudiziaria competente per territorio.

Art. 29

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente, in particolare al D.Lgs 31.03.1998 n. 114 e alla L.R. 6/2010.

INDICE

Titolo I NORMATIVA GENERALE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Forme di consultazione delle parti sociali
- Art. 5 – Compiti degli uffici Comunali
- Art. 6 - Tipologia ed individuazione delle aree
- Art. 7 - Periodo di svolgimento

Titolo II FIERE E MERCATI

- Art. 8 – Autorizzazione per il commercio in forma itinerante
 - Art. 9 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione
 - Art. 10 - Presentazione delle domande di partecipazione alla selezione
 - Art. 11 - Requisiti per la partecipazione alla procedura di selezione
 - Art. 12 - Contenuto della domanda
 - Art. 13 – Criteri di assegnazione delle Concessioni
 - Art. 14 – Cause di esclusione
 - Art. 15 – Graduatoria
 - Art. 16 – Migliorie
 - Art. 17 -Utilizzo del posteggio in occasione di fiere e mercati
 - Art. 18 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione
 - Art. 19 – Circolazione nelle aree mercatali e fieristiche
 - Art. 20 – Oneri per l'occupazione di suolo pubblico
 - Art. 21 – Manifestazioni temporanee od occasionali
 - Art. 22 – Concessioni temporanee
 - Art. 23 – Pubblicità dei prezzi
 - Art. 24 – Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e delle fiere
 - Art. 25 – Posteggi riservati ai produttori agricoli
 - Art. 26 – Normativa igienico sanitaria per il Commercio e la somministrazione di prodotti appartenenti al settore alimentare
 - Art. 27 – Indennizzi, rimborsi, responsabilità
 - Art. 28 – Sanzioni
 - Art. 29 – Norme di rinvio
-
- Allegato A - Tipologie, regolamento e organizzazione del mercato settimanale
 - Allegato B - Aree di divieto e limitazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante
 - Allegato C - Regolamento ed organizzazione delle fiere
 - Allegato D - Fac simile di bando pubblico per l'assegnazione di posteggi nei mercati, ecc
 - Allegato E - Fac simile domanda di partecipazione al Bando Pubblico
 - Allegato F - Planimetria

ALLEGATO A

Tipologie, regolamento e organizzazione del mercato settimanale

Art. 1

Giorni di svolgimento e orari del mercato

Il mercato si svolge tutti i giovedì nell'area di viale Vittorio Veneto dalle ore 08.00 alle ore 13.30 nel periodo 01 Gennaio - 31 Dicembre.

Art.2

Orario di accesso e sgombero

I Concessionari di posteggio, ivi compresi gli imprenditori agricoli, dovranno accedere al mercato non prima delle ore 06,00 e non oltre le ore 7.15, entro tale orario l'operatore deve aver provveduto a installare il banco e la tenda, esposto la merce e sistemato il veicolo.

Non è permesso iniziare le operazioni di smontaggio dei banchi prima delle ore 12.30 e devono concludersi entro le ore 13.30, al fine di consentire la pulizia dell'area.

Orario di vendita dalle ore 7.30 alle ore 13.00.

Tale orario può essere disatteso in caso di condizioni metereologiche e climatiche sfavorevoli.

Non è consentito abbandonare l'area mercatale prima di tale orario.

Non è consentito effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua. Qualora il mercato coincida con una delle suindicate festività può essere anticipato.

Art. 3

Obbligo di presenza al mercato

La concessione di occupazione del suolo pubblico, comporta l'obbligo per il concessionario di essere presente nei giorni di svolgimento di mercato.

Qualora un operatore rimanga assente dal mercato per un periodo di tempo, anche non continuativo, che superi un totale di 16 assenze in ciascun anno solare, la concessione viene revocata; viene automaticamente revocata l'autorizzazione corrispondente.

Sono escluse dal computo dei periodi di mancato utilizzo del posteggio le assenze dovute a: malattia, gravidanza o infortunio, purchè la documentazione pervenga al Comune non oltre il quindicesimo giorno dall'assenza stessa.

La decadenza è automatica ed è immediatamente comunicata all'interessato. Alla decadenza farà seguito la revoca dell'autorizzazione.

Gli operatori addetti al controllo vieteranno l'utilizzo del posteggio alla data di accertamento del verificarsi della causa di decadenza.

Art. 4

Dimensioni dei posteggi e sistemazione dei banchi di vendita

Il numero di posteggi dell'area mercatale è pari a n. 12 di cui:

n. 4 settore alimentare di cui n. 1 riservato alla vendita del pesce

n. 7 settore non alimentare di cui n. 1 riservato alla vendita della biancheria per la casa

n. 1 produttore agricolo.

I posteggi, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti vendita.

La distanza laterale tra un posteggio e l'altro è fissata nella misura minima di m. 1.

La tenda o l'anta degli automezzi attrezzati, posti sopra il banco, dovranno avere un'altezza minima dal suolo di m. 2.20 e non eccedere oltre 1 metro dal banco stesso, in modo da non creare disagi agli altri

operatori, comunque non dovrà costituire intralcio alla viabilità e garantire l'accesso agli ambulanti di spunta. Alla tenda può essere appesa la merce purchè non sporga dal banco di vendita.

Art. 5

Assegnazione temporanea dei posteggi non occupati (SPUNTA)

I posti degli operatori concessionari rimasti liberi e quelli non assegnati in concessione vengono assegnati agli operatori presenti alle operazioni di spunta (ore 8.15) che sono titolari di autorizzazione ex art. 28 lett. b) D.Lvo 114/98 secondo la graduatoria, aggiornata con cadenza semestrale, formata in base al numero delle presenze maturate nella partecipazione al medesimo mercato.

Tale graduatoria definita "Lista di spunta", deve essere compilata in maniera distinta e ripartita nei due settori: alimentari e non alimentari.

Sono considerate presenze dell'operatore spuntista le date in cui lo stesso si è presentato al mercato, indipendentemente dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività. Nel caso in cui l'operatore presente, avendo disponibilità di un idoneo posteggio non svolga la propria attività, non gli sarà conteggiata la presenza.

In caso di parità di presenze, nella lista di spunta, prevarranno nell'ordine i seguenti criteri:

- anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestato dal registro delle imprese;
anzianità anagrafica dell'operatore.

Qualora l'operatore iscritto nella lista di spunta, non partecipi al mercato per un intero anno solare decadrà dalla graduatoria e verrà azzerato il calcolo delle presenze relative al mercato .

Gli ambulanti che partecipano alla spunta devono essere muniti dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica, della carta di esercizio aggiornata e dell'attestazione annuale di regolarità contributiva.

Art. 6

Obblighi amministrativi degli operatori

E' fatto obbligo di tenere sul posto ed esporre sempre in modo visibile l'autorizzazione amministrativa, la concessione in originale e tutti i documenti previsti dalla legge (Carta d'esercizio con fotografia dei titolari, dei dipendenti, dei soci e dei coadiuvanti aggiornata e l'attestazione annuale);

Art. 7

Condotta dei venditori

Gli operatori dei mercati non devono far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e messi simili per il richiamo dei compratori. Sono inoltre vietate grida e schiamazzi.

E' vietato qualunque comportamento scorretto nei confronti di altri operatori o utenti.

Art. 8

Obbligazioni particolari

I concessionari di posteggio hanno l'obbligo:

- a) di provvedere alla chiusura del mercato, ad un'accurata pulizia del suolo pubblico in concessione e al deposito dei rifiuti del posteggio negli appositi contenitori predisposti.
- b) di usare bilance, pesi e misure in ottimo stato di conservazione, disposte in modo che l'acquirente possa controllare agevolmente la pesatura;
- c) di corrispondere all'Ente il canone di occupazione suolo pubblico - quota per utilizzo di energia elettrica- e per lo smaltimento dei rifiuti.

ALLEGATO B

Aree di divieto e limitazione per l'esercizio del Commercio in forma itinerante

Art. 1

Autorizzazione per l'esercizio del Commercio in forma itinerante

1. Per ottenere l'autorizzazione per il commercio in forma itinerante (tipo B9 deve essere inoltrata domanda al Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività
2. Nella domanda il dichiarante dichiara:
 - a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società : ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale/partita iva;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della L.R. 6/2010;
 - d) il settore od i settori merceologici richiesti;
 - e) di non possedere più di un'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
3. La domanda può essere inviata tramite pec, oppure tramite il Suap telematico;
6. La domanda di rilascio dell'autorizzazione s'intende accolta qualora il Funzionario Responsabile non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.

Art. 2

Modalità di svolgimento del Commercio in forma itinerante

1. Il commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario per effettuare le operazioni di vendita e comunque per un tempo non superiore ad un'ora. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle.
3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
4. E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento del mercato, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato, intendendosi come adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 dal centro del mercato.
5. L'attività itinerante può essere svolta nella fascia oraria che va dalle ore 7.00 alle ore 19.00. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le attività di somministrazione connessa ad iniziative temporanee di carattere culturale, artistico, promozionale, sportivo e di tempo libero. Tale attività dovrà essere svolta in un'area limitrofa alla manifestazione e dovrà, essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale.
6. E' vietato il commercio in forma itinerante:
 - nei luoghi ove vige il divieto di sosta o di fermata;
 - nei parcheggi riservati ai disabili;
 - in prossimità o in corrispondenza di rotatorie, incroci, curve o dove possa creare intralcio alla viabilità;
 - ove l'Amministrazione ritenesse di vietarlo per motivi igienico sanitari o di pubblica utilità.Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al produttore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

ALLEGATO C

REGOLAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELLE FIERE

Art. 1

Normativa generale

Ai sensi dell'art. 16 comma 2 lett. f) per fiera s'intende la "manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre.

Art. 2

Operatori ammessi alle fiere

Alle fiere possono partecipare gli operatori su aree pubbliche muniti delle autorizzazioni amministrative e i produttori agricoli. Ai fini della redazione della graduatoria per la partecipazione alla fiera non sarà attribuita alcuna priorità in funzione del tipo di autorizzazione amministrativa esibita.

Art.3

Generi trattati nelle fiere

Potranno essere commercializzati i seguenti prodotti:

- a) generi non alimentari
- b) generi alimentari
- c) somministrazione alimenti e bevande

Non è ammessa la commercializzazione di animali vivi (cani, gatti o altri generi)

Art. 4

Generi diversi ammessi nelle fiere

E' prevista l'esposizione, con esclusione della vendita, di autovetture, e la promozione di servizi vari. Tali attività si svolgeranno in apposita area individuata ed assegnata nei limiti di disponibilità di spazi, previo pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Art. 5

Domande di concessione di posteggio

Le domande di concessione di posteggio, dovranno essere inviate a mezzo pec, o presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Frascarolo, almeno trenta giorni prima dello svolgimento della fiera alla quale si vuole partecipare.

Per i posteggi nelle fiere, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 27.06.2016 n. 5345, il criterio di priorità inteso come anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, deve essere applicato sia nel caso in cui la concessione di posteggio abbia durata pluriennale, sia nel caso in cui la concessione sia assegnata anno per anno.

In caso di fiere con concessione annuale, la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'albo pretorio almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera.

Art. 6 **Modalità di assegnazione dei posteggi**

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di ogni singola fiera sarà formata secondo i seguenti criteri:

- somma delle presenze maturate nelle singole fiere;
 - nel caso in cui più richiedenti abbiano maturato uguale numero di presenze la graduatoria sarà stilata tenendo in considerazione l'anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.
 - a parità dei predetti titoli la domanda sarà valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della medesima all'ufficio protocollo.
- I posteggi non occupati dai concessionari entro le ore 7.30 del giorno della fiera verranno assegnati in spunta come di seguito specificato:
- operatori richiedenti esclusi dell'assegnazione per mancanza di posteggi seguendo l'ordine di graduatoria;
 - concessionari di posteggio alla fiera di cui trattasi che si sono presentati in ritardo, ovvero dopo le ore 7.30;
 - operatori le cui domande di partecipazione sono spedite fuori termine, sarà considerato titolo prioritario la data di spedizione o di consegna della domanda all'ufficio protocollo;
 - non sono ammessi alle operazioni di spunta gli operatori che non hanno presentato preventivamente istanza di partecipazione alla fiera.

FAC SIMILE DI BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DI POSTEGGIO NEI MERCATI, NELLE FIERE E NEI POSTEGGI ISOLATI

Comune di _____
Provincia di _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
[Il Responsabile del Servizio]
[Il Responsabile del procedimento]

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114;

Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59 ed in particolare l'art.70 comma 5 secondo cui "Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.";

Richiamata l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 4 aprile 2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del D.Lgs. 59/2010;

Visto il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome del 24 gennaio 2013 per l'attuazione dell'Intesa sopra richiamata;

Visti:

- la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi in materia di commercio e fiere);
- la DGR 27 giugno 2016, n. 5345 "Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e sostituzione delle dd.gg.rr. 3 dicembre 2008 n. 8570, 5 novembre 2009 n. 10615 e 13 gennaio 2010 n. 11003";
- il d.d.u.o. n. _____ del _____ con cui sono stati approvati l'avviso di avvio delle procedure di selezione, il fac-simile di bando per l'assegnazione delle concessioni di posteggio su aree pubbliche e il fac-simile della domanda di partecipazione allo stesso;

Vista la deliberazione _____ n. _____ del _____ con la quale è stato approvato il bando di selezione per l'assegnazione di n. _____ concessioni di commercio su aree pubbliche nel mercato (o nella fiera o su posteggio isolato) a frequenza _____ che si svolge il _____ con localizzazione _____;

Visto il Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione C.C. n. _____ del _____;

RENDE NOTO

E' indetta la procedura di selezione per l'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nel MERCATO (o nella FIERA o su POSTEGGIO ISOLATO) a frequenza _____ che si svolge nelle seguenti vie e piazze, dalle ore _____ alle ore _____, secondo la planimetria depositata presso l'ufficio del Comune e allegata al presente avviso di cui forma parte integrante e sostanziale:

POSTEGGIO N.	DIMENSIONI	SETTORE MERCEOLOGICO	SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA*	LOCALIZZAZIONE

* se e come individuata dall'articolo _____ del Regolamento comunale

1. DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione avrà durata di anni 12 e scadrà il _____.

2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO

1. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra descritto, mediante la formazione di una graduatoria.
2. Sono messe a bando le concessioni in scadenza relative a tutti i posteggi esistenti al momento della pubblicazione del presente bando.

3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI

1. La redazione della graduatoria è effettuata sulla scorta dei seguenti criteri di priorità:

a1) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa. Punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

a2) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:

si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato. Il punteggio di cui alla presente lettera viene attribuito esclusivamente al soggetto che ha mantenuto la titolarità della concessione dal momento della presentazione della sua domanda sino alla scadenza dei termini previsti dal presente bando per la presentazione delle domande;

Per i posteggi nelle fiere, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 27 giugno 2016, n. 5345, il criterio di priorità inteso come anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, deve essere applicato sia nel caso in cui la concessione di posteggio abbia durata pluriennale, sia nel caso in cui la concessione sia assegnata anno per anno. Nel caso in cui il numero dei posteggi nelle fiere sia variabile di anno in anno e la concessione sia, pertanto, assegnata anno per anno, il criterio dell'anzianità dovrà essere considerato con riferimento alla partecipazione alla fiera e non per il singolo posteggio.

b) nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno, da parte

del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti;

c) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva.

2. A parità di punteggio totale la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

1. Possono partecipare alla selezione le persone fisiche, le società di persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni.

2. E' altresì richiesto l'assolvimento degli obblighi connessi all'istituto della carta di esercizio e dell'attestazione annuale per gli operatori già in possesso di autorizzazione commerciale per il commercio su aree pubbliche. Si ricorda che la carta di esercizio deve essere posseduta anche dagli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati e nelle fiere. In questo caso la carta di esercizio deve riportare solo le indicazioni relative ai mercati lombardi. La carta di esercizio non è, invece, richiesta agli operatori che esercitano in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un comune di un'altra regione italiana. Tali ultimi operatori devono, invece, essere in possesso dell'attestazione annuale.

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

1. Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di bollo, devono essere inviate al Comune, pena l'esclusione dalla selezione, tramite pec firmata digitalmente dal richiedente o da un intermediario munito di procura, utilizzando il modello allegato al presente bando, scaricabile dal sito internet del Comune stesso, oppure tramite il portale telematico dello SUAP¹.

2. Le domande possono essere presentate a partire dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando sull'Albo Pretorio del Comune e debbono comunque essere inviate entro il termine perentorio del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando stesso.

3. Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.

4. È consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di posteggi consentito allo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 23, comma 11 bis della l.r. 6/2010.

6. CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. La domanda deve contenere:

- dati anagrafici del richiedente;
- Codice Fiscale e Partita IVA;
- numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, se già effettuata;
- indicazione del/i posteggio/i a cui la domanda si riferisce;
- estremi dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio, se possedute, in scadenza;
- autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del d.Lgs.59/2010 e s.m.i. del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;
- indicazione del numero identificativo della carta di esercizio e dell'attestazione annuale;

¹ in caso il Comune sia dotato di portale per l'inoltro di queste istanze si possono lasciare entrambe le opzioni, in caso invece non vi sia il portale allora è necessario eliminare la seconda opzione

- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.

2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di nullità della stessa, i seguenti documenti:

- copia del documento di identità solo nel caso di conferimento di procura per la firma ad altro soggetto (intermediario esclusivo o non esclusivo);
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).

3. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e *in toto* ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

7. CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Non è sanabile e comporta l'esclusione dal concorso:

- la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- l'omissione della firma digitale;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività da parte del titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società;
- nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con poteri di amministrazione;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l'attività del settore alimentare o dell'eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
- la mancata allegazione di copia dei documenti di cui al paragrafo 6, comma 2;
- l'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
- la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l'assegnazione con la specificazione merceologica (solo per i mercati);
- La presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.

8. GRADUATORIA

1. La graduatoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando è pubblicata presso l'albo pretorio del Comune entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande.

2. Contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro 15 giorni dalla loro pubblicazione. Sull'istanza il comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.

3. L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sostituire gli operatori che risulteranno rinunciatari, con quelli che seguono nella graduatoria definitiva di posteggio, secondo l'ordine della stessa.

Nota da lasciare solo per i Bandi sulle fiere:

In caso di fiere con concessione annuale, la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'albo comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera.

5. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiore al limite fissato dall'articolo 23, comma 11 bis della l.r. 6/2010, dovrà rinunciare, comunicandolo al Comune entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria, a uno o più dei posteggi assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione il Comune procede d'ufficio a revocare il numero di posteggi in esubero a questo assegnati mediante sorteggio e ad assegnarli al soggetto che segue nella graduatoria di posteggio. Qualora non vi siano domande relative al posteggio o ai posteggi interessati, il Comune procede a nuova selezione.

6. L'autorizzazione/concessione è consegnata dagli uffici comunali in originale e con marca da bollo direttamente agli operatori.

9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Nel caso in cui la nuova concessione non venga rilasciata entro le scadenze previste (7 maggio o 4 luglio), l'operatore che risulta aggiudicatario nella graduatoria definitiva pubblicata dal comune, potrà svolgere l'attività sul posteggio oggetto della domanda dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva.

10. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/2003

1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:

- a) nell'ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;
- b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90.

2. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell'ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.

3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all'accettazione della pratica.

Titolare del trattamento: _____

Responsabile del trattamento: _____

11. DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché al Regolamento comunale che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

2. Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet (www.comune.....) e inviato, ai sensi del paragrafo 3.2, comma 6 della DGR 27 giugno 2016, n. 5345, alle associazioni di categoria.